LavoroDirittiEuropa
Rivista nuova di Diritto del Lavoro

Numero 4 / 2021

Angelo Danilo
De Santis

Processo di classe per le controversie di lavoro?

Processo di classe per le controversie di lavoro?

Angelo Danilo De Santis
Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi Roma Tre

SOMMARIO: 1.- Premessa. 2.- La struttura dell'azione inibitoria collettiva e del suo processo. 3.- Compatibilità con le controversie di lavoro.

1.-Premessa.

L'inserimento nel codice di procedura civile di ben quindici nuovi articoli, dall'art. 840 *bis* all'art. 840 *sexiesdecies*, avvenuto per mano della l. 31/2019, ha determinato, nell'intenzione del legislatore, una sorta di *fresh start* della tutela giurisdizionale collettiva.

La scelta è consistita nell'adozione di due nuovi strumenti, l'azione di classe risarcitoria e l'azione inibitoria, che dovrebbero assurgere al rango di rimedi generali nei confronti di condotte giuridiche plurioffensive.

La l. 31/2019 ha avuto una lunga *vacatio* ed è entrata in vigore soltanto nel maggio del 2021.

Le sue potenzialità applicative appaiono ancora in parte inespresse alla luce del grave ritardo dei Ministeri competenti ad attuare quanto previsto dall'art. 196 *ter* disp. att. c.p.c.[1].

Peraltro, occorre segnalare il rischio che, per adeguarne i contenuti a quanto disposto dalla direttiva UE 1828/2020[2], entro la fine del 2023 il legislatore sia chiamato a porre mano alle disposizioni codicistiche.

A tanto si aggiunga l'ormai imminente riforma del processo civile, che avrà luogo in attuazione della legge delega n. 206/2021, e il cui impatto sull'impianto degli art. 840 *bis* e ss. c.p.c. appare ancora difficilmente preconizzabile.

La novità dei nuovi strumenti di tutela giurisdizionale collettiva messi a disposizione degli

[1] Ai sensi del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840 bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco».

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828

operatori, la significativa complessità delle regole processuali, l'applicabilità limitata esclusivamente agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore (maggio 2021)[3], appaiono ragioni in grado di giustificare la scarsissima applicazione fattane nei pochi mesi di vita: il sistema di pubblicità degli atti e dei provvedimenti – messo a punto dal legislatore – consente infatti a chiunque di verificare la pendenza delle azioni collettive in parola[4] e, alla metà del mese di dicembre 2021, risultano pendenti due azioni di classe, una davanti al Tribunale di Roma, l'altra davanti al Tribunale di Catania.

Occorre precisare che, per quanto riguarda l'azione inibitoria, il sistema di pubblicità è, stando al tenore letterale dell'art. 840 *sexiesdecies*, 4° comma, c.p.c., che richiama l'art. 840 *quinquies* c.p.c., limitato alla decisione «che accoglie o rigetta nel merito la domanda», ma sul portale ministeriale, per qualche misterioso motivo, per alcuni giorni è stata data notizia, con relativa pubblicazione dell'atto introduttivo, della proposizione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, di un ricorso *ex* art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., da parte di un lavoratore nei confronti di una grande azienda che organizza servizi di consegne a domicilio.

Dalla consultazione del portale, emerge che l'azione proposta davanti al Tribunale di Roma è anch'essa una inibitoria collettiva e anch'essa atteneva[5] alla materia del lavoro.

Delle tre azioni di cui si è avuta notizia, dunque, due sono inibitorie ed entrambe sono riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c.

All'indomani della promulgazione della l. 31/2019 e durante i due anni di *vacatio*, da più parti ci si è chiesti se l'affrancamento dell'azione di classe dalla *sedes* consumeristica (in virtù

[3] Il che conferma la natura processuale delle disposizioni (*contra*, con riferimento alla inibitoria collettiva, A. TEDOLDI – G. M. SACCHETTI, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 230 ss., spec. 236).

[4] In particolare, sono soggetti a pubblicazione *ex officio* sul portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia:
- il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, entro dieci giorni dal deposito del decreto stesso (art. 840 *ter*, 2° comma);
- l'ordinanza che decide sull'ammissibilità, «entro dieci giorni dalla pronuncia» (art. 840 *ter*, 5° comma);
- il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda, quello che dispone la cancellazione della causa dal ruolo e qualunque altro provvedimento che definisca il processo senza decidere la causa nel merito, da pubblicarsi «immediatamente» a cura della cancelleria (art. 840 *quater*, 2° comma);
- la decisione che accoglie o rigetta nel merito la domanda, «entro quindici giorni dal deposito» (art. 840 *quinquies* ult. comma);
- gli atti di impugnazione della sentenza e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione, mediante richiamo all'art. 840 ter, 2° comma (art. 840 *decies*, 1° comma);
- la proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 840 *quaterdecies*.

Per quel che riguarda la successiva fase di adesione, la pubblicazione concerne:
- lo schema di accordo transattivo predisposto dal rappresentante comune degli aderenti, con le forme dell'art. 840 ter, 2° comma (art. 840 *quaterdecies*, 3° comma);
- il provvedimento con cui il giudice delegato concede o ne-ga l'autorizzazione al rappresentante comune ad addivenire all'accordo conciliativo, con le forme dell'art. 840 ter, 2° comma (art. 840 *quaterdecies*, 6° comma).

[5] La controversia si è chiusa, quanto meno nel "primo grado" camerale, con decreto che dichiara la cessazione della materia del contendere.

dell'abrogazione dell'art. 140 *bis* cod. consumo) e la neutralità dei nuovi strumenti processuali, collocati non a caso nel codice di procedura civile, potesse giustificare l'estensione della loro applicazione anche a controversie di lavoro (e previdenziali), le quali, ontologicamente, presentano con maggior frequenza i connotati della serialità, della comunanza di questioni di fatto e di diritto, della omogeneità delle pretese, della comunanza di interessi di una pluralità di individui alla uniforme regolamentazione dei rapporti giuridici[6].

Vale dunque la pena cogliere l'occasione per indicare, in estrema sintesi, cos'è l'azione inibitoria collettiva e chiedersi se, in concreto, esistano margini di compatibilità con la trattazione di controversie di lavoro o se gli ostacoli tecnici suggeriscano soluzioni alternative.

2.- La struttura dell'azione inibitoria collettiva e del suo processo.

La tutela collettiva si atteggia in modi diversi a seconda che sia strumentale ad evitare il verificarsi della condotta plurioffensiva, ovvero a garantire il giusto ristoro ai soggetti da essa individualmente colpiti[7].

Nel primo caso, viene in rilievo l'interesse comune (definito superindividuale, collettivo o diffuso, a seconda dei casi) alla cessazione o alla non reiterazione di una condotta illecita, indipendentemente dal fatto che questa abbia prodotto un danno: il rimedio è l'inibitoria.

Nel secondo caso, vengono in rilievo i diritti soggettivi omogenei di una pluralità di individui già colpiti dall'illecito e quindi danneggiati: in tal caso, l'azione di classe consente (*rectius*, dovrebbe consentire, in modo efficiente) di veicolare all'interno di un unico processo tutte le pretese risarcitorie e restitutorie omogenee, aggirando l'applicazione delle regole del processo litisconsortile, e quindi attraverso un giudizio che si svolga uno contro uno, ma il cui esito finale vincoli – tanto *in utilibus* quanto *in damnosis* – tutti coloro i quali si trovano in una situazione omogenea a quella dell'attore.

Concentrando l'attenzione sull'azione inibitoria collettiva[8], occorre, in via preliminare, essere

[6] Cfr. A.D. DE SANTIS, *Il procedimento*, in AA.VV., *Class action. Commento sistematico alla l. 12 aprile 2019, n. 31,* a cura di B. Sassani, Pisa, 2019, 76 ss.; ID., *I procedimenti collettivi. L'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva nel codice di procedura civile*, in *Giusto processo civ.*, 2019, 701 ss.

[7] Cfr. D. DALFINO, *Forme di tutela e oggetto del processo*, in AA.VV., *Class action ed azione collettiva inibitoria*, *Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, a cura di Ruffolo, Milano, 2021, 19.

[8] Cfr., senza pretesa di completezza, v. A. CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giur. it.*, 2019, 2297 ss.; C. CONSOLO, *Codice di procedura civile. Commentario. Artt. 840-bis - 840-sexiesdecies. La nuova azione di classe e la nuova inibitoria*, Milano 2019, 55 ss.; I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Giur. it.* 2019, 2329 ss.; M. STELLA, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza*, 2019, 1453 ss.; D. DALFINO, *Azione di classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 bis ss. c.p.c.) e nuove (ma non solo) questioni*, in *Foro it.*, 2019, V, 321; E. MINERVINI, *La tutela collettiva dei consumatori e la l. 12 aprile 2019, n. 31*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2020, 346 ss.; D. AMADEI, *La nuova azione inibitoria collettiva, in Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, 229 ss.; ID., *Nuova azione*

consapevoli di trovarsi al cospetto di un efficace – e forse il più efficace, almeno fino a quando il nostro ordinamento si ostinerà a non ammettere la tecnica dell'*opt out* per l'azione risarcitoria[9] – strumento di perequazione economica, dato che, in alcuni casi, i vantaggi che un'impresa è in grado di trarre dal protrarsi di una condotta illecita sono superiori ai costi che questa corre il rischio di sostenere nel caso in cui debba far fronte al risarcimento di tutti i danni prodotti.

L'art. 840 *sexiesdecies*, 1° comma, c.p.c. stabilisce che «chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione»; il secondo periodo del medesimo 1° comma prevede che le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro, purché iscritte nell'elenco pubblico di cui al comb. disp. degli art. 840 *bis*, 2° comma, c.p.c. e 196 ter, disp. att., c.p.c., sono legittimate parimenti ad agire.

Da un lato, quindi si aderisce al modello, assai noto al nostro ordinamento, dell'individuazione di un ente esponenziale quale soggetto legittimato alla proposizione dell'azione (v., ad es., art. 2601 c.c., art. 28 st. lav.); dall'altro si estende la legittimazione a chiunque abbia interesse, ammettendo – probabilmente – che ad agire possa essere anche un singolo, persona fisica o giuridica, che tema di subire un pregiudizio dall'illecito[10] in essere o che lo abbia già subito e ambisca ad ottenere la cessazione della condotta o ad evitarne la reiterazione.

Sin qui, non sembrano emergere ragioni per escludere i lavoratori o le organizzazioni sindacali dalla categoria dei legittimati.

L'azione inibitoria, al pari di quella di classe, vede come contraddittori le imprese, gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità «relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività»; parrebbe sostenibile la proponibilità dell'azione nei confronti di soggetti qualificabili come datori di lavoro che svolgano attività di impresa, ma anche

di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile (legge 12 aprile 2019, n. 31), in *Nuove leggi civili comm.*, 2019, 1082 ss.

[9] Sia consentito rinviare a A.D. DE SANTIS, *L'inibitoria collettiva: profili processuali*, in AA.VV., *L'azione di classe e l'azione collettiva: la nuova disciplina*, cit., 267 ss.; ID., *Le nuove forme della tutela collettiva. L'inibitoria collettiva*, in *Foro. it*., 2019, V, 387. Così come per l'azione di classe consumeristica, anche per la nuova azione di classe il legislatore ha preferito attestarsi sulla tecnica dell'*opt-in*, anziché tentare la strada dell'automatica inclusione, propria della tecnica dell'*opt-out*, la quale, quanto meno in Italia, stenta a scrollarsi di dosso la diffidenza da "americanata" che, nei principali ordinamenti europei, appare ormai ampiamente superata. Nemmeno è servita la prima esplicita apertura manifestata dalla giurisprudenza (Trib. Milano 25 ottobre 2018, in *Foro it*., 2019, I, 2180) a spingere il legislatore verso un incremento del *deterrent effect* della tutela collettiva risarcitoria; a ben vedere, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dell'art. 140 *bis* cod. consumo, dovrebbe ormai essere chiaro che l'azione di classe, intesa alla stregua di una mera alternativa, più o meno efficiente, alla causa individuale, provochi più problemi di quanti ne risolva e che la vera *ratio* dell'adozione di uno strumento che oltreoceano è definito *legalized blackmail*, consiste nel risolvere tutte (o quasi tutte) le controversie originabili da una condotta plurioffensiva e, quindi, nella normalizzazione delle dinamiche comportamentali dei grandi operatori attraverso l'incremento della *fairness* nei rapporti tra parti abituali e parti occasionali (per la cui definizione, v. M. GALANTER, *Why the «haves» come out ahead: speculations on the limits of legal change*, in *Law & Society*, 1974, 95).

[10] Sebbene la parola «illecito» non compaia nella nomenclatura dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

nei confronti di enti previdenziali e assistenziali.

L'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. fa riferimento alla condanna alla cessazione di condotte omissive o commissive; pur difettando ogni riferimento alla non reiterazione di comportamenti adottati in passato ma suscettibili di applicazione in futuro, la lacuna potrebbe considerarsi colmabile in via interpretativa, come accaduto, per esempio, con l'applicazione dell'art. 28 st. lav.

Che l'inibitoria rientri nell'alveo della tutela di condanna è quindi positivizzato e confermato dalla adottabilità del provvedimento *ex* art. 614 *bis* c.p.c.; peraltro, la precisazione per cui il tribunale può corredare la decisione da misure coercitive «anche fuori dei casi ivi previsti» sembrerebbe lasciare uno spiraglio per l'applicazione dell'esecuzione forzata indiretta anche alle condanne emesse nell'ambito di controversie *ex* art. 409 c.p.c.[11].

L'attore può domandare al giudice di «ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate». Si tratta di una formula già ben nota alla tradizione delle inibitorie consumeristiche e che evoca le c.d. misure ripristinatorie, la cui funzione non è, tradizionalmente, di facile comprensione[12].

Quanto alla competenza, il criterio è identico a quello stabilito per l'azione di classe e prevede che la domanda sia proposta «esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente».

Non è regolata espressamente l'esperibilità dell'inibitoria in via cautelare ma, anche alla luce della previsione superstite contenuta nell'art. 37, 2° comma, cod. consumo, non ci sono motivi per dubitare della possibilità che l'inibitoria possa essere concessa in sede cautelare; probabilmente, la mancanza di una norma *ad hoc* finirà per subordinarne l'ammissibilità alle condizioni dell'art. 700 c.p.c.

In difetto di espressa esclusione[13], qualora l'inibitoria dovesse riguardare alcuna delle materie per le quali l'art. 5, comma 1 *bis*, d.leg. 150/2011 prevede la mediazione come obbligatoria[14], questa dovrebbe operare come condizione di procedibilità; nessuna esclusione è prevista nemmeno per

---

[11] Cfr. M. BIASI, *L'esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2020.

[12] Sia consentito rinviare a A.D. DE SANTIS, *Le nuove forme della tutela collettiva. L'inibitoria collettiva*, cit., 356 ss.

[13] L'art. 5, comma 1 *bis*, d. leg. 28/2010 non è stato modificato dalla l. 31/2019 e continua a disporre che: «Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni»; è esclusa l'applicazione della condizione di procedibilità relativa alla instaurazione del procedimento di mediazione per le inibitorie *ex* art. 37 cod. consumo, il quale non è stato abrogato dalla l. 31/2019, mentre il richiamo agli art. 140 e 140 *bis* appare ormai inapplicabile, trattandosi di disposizione abrogate.

[14] V. D. DALFINO, *Transazione, conciliazione e mediazione*, in AA.VV., *Class action ed azione collettiva inibitoria, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, cit., 215 ss.; ID., *Transazione, conciliazione e mediazione nel nuovo sistema di tutela collettiva dei diritti individuali omogenei*, in *Civil Procedure Review*, 2020, 33 SS.

la disciplina della negoziazione assistita, ma, in tal caso, la natura delle controversie per cui l'art. 3 d.l. 132/2014 ne prescrive l'obbligatorierà, avendo ad oggetto pagamento di somme di denaro, appare incompatibile con l'oggetto dell'inibitoria.

Quanto alle forme del procedimento, la scelta del legislatore è caduta sul rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., la cui applicazione è richiamata in quanto compatibile; sulla base, dunque, del c.d. «contenitore neutro» si innesta la richiamata applicazione dell'art. 840 *quinquies* c.p.c. «in quanto compatibile».

Sembrerebbe esclusa l'applicazione del 1° comma; il 2° comma è certamente applicabile; il 3° comma che introduce la regola per cui l'acconto da corrispondere al consulente tecnico d'ufficio deve essere versato, salvo specifici motivi, dal resistente, non sembra incompatibile con la ratio dell'inibitoria; il 4° comma non dovrebbe rilevare, giacché identica previsione, relativa alla possibilità del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni è prevista dall'art. 840 *sexiesdecies*, 5° comma, c.p.c.; i commi dal 5° al 13° paiono tutti compatibili, giacché si riferiscono alla disciplina dell'ordine di esibizione; l'ultimo comma dell'art. 840 *quinquies* c.p.c. prevede le forme della diffusione della sentenza affidate alla pubblicazione sul portale del Ministero della giustizia, mentre l'8° comma dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. dispone che «il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati»: è ragionevole ipotizzare una non incompatibilità tra le due forme di pubblicità.

L'unica disposizione relativa ai rapporti tra azione inibitoria e altre azioni è quella contenuta nel penultimo comma dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., in cui si esclude la trattabilità congiunta della prima con l'azione di classe. La *ratio* di evitare di appesantire la causa inibitoria con le lungaggini e le complessità dell'azione risarcitoria collettiva è evidente e, per il resto, dovrebbero trovare applicazione le regole generali.

3.- Compatibilità con le controversie di lavoro.

L'esclusione della possibilità di proporre azioni inibitorie collettive nell'ambito di controversie attinenti a rapporti di lavoro *ex* art. 409 c.p.c. avrebbe il sapore della sconfitta, giacché, come detto, proprio il contenzioso lavoristico (ma anche, *mutatis mutandis*, quello previdenziale) hanno svolto un significativo ruolo di "incubatrice" delle tecniche di tutela giurisdizionale collettiva, nel nostro ordinamento.

Sembra dunque opportuno esplicitare, sin da subito, l'opzione di valore sottesa all'interrogativo

circa l'applicabilità dei nuovi strumenti alla materia del lavoro.

Concentrando l'attenzione sull'inibitoria collettiva, può essere utile tener a mente che, per lo meno dall'inizio del XX secolo, non sembra più dubitabile che il nostro sistema di tutela giurisdizionale si fondi sul principio (o valore) della atipicità dell'azione civile. Sennonché, sul piano del mero diritto positivo, all'interprete capita di imbattersi in azioni c.d. tipiche, che, secondo l'interpretazione prevalente, sono quelle in cui la legge predetermina i soggetti legittimati ad agire, i rimedi conseguibili e, talvolta, le forme processuali che regolano l'azione[15].

Non potendo che rinviare ad altri e più approfonditi studi sul punto[16], con l'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. la legge individua un rimedio specifico (l'inibitoria), ma non i soggetti legittimati, giacché l'espressione «chiunque vi abbia interesse» appare molto più prossima al «tutti» con cui esordisce l'art. 24 Cost. (fondamento – *inter alia* – della atipicità dell'azione) che ai casi (ad es. art. 28 st. lav.) in cui le maglie della legittimazione vengono ristrette; sono dettate invece le forme processuali, appunto, camerali, con le varianti indicate *supra*, e i criteri di competenza.

In astratto, si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto introdurre nell'ordinamento un'azione tipica, dettando per la sua trattazione forme speciali.

Ebbene, tali forme sono derogabili? *Id est*, se l'inibitoria avesse ad oggetto la cessazione di una condotta rilevante nell'ambito di rapporti *ex* art. 409 c.p.c., il rito del lavoro dovrebbe cedere il passo al rito camerale "speciale" dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. e ai relativi criteri di competenza ivi previsti?

E se sì, sarebbe consentito al collegio, alla luce della formulazione amplissima degli art. 737 c.p.c. rispetto ai relativi poteri, esercitare le prerogative, tipiche del giudice del lavoro, di cui agli art. 421 e 425 c.p.c.?

Con riferimento ai primi due quesiti, viene in rilievo che l'attribuzione della competenza alla sezione specializzata in materia di impresa parrebbe mettere fuori gioco i criteri stabiliti dall'art. 413 c.p.c.

L'intreccio tra competenza e rito impone di scegliere tra varie opzioni interpretative, che, ad una prima lettura, appaiono tutte plausibili:

1. alla luce della specialità dell'art. 413 c.p.c., che non potrebbe considerarsi derogato da una disciplina che, ancorché successiva, appare generale, nonché del *favor lavoratoris*, il foro

[15] Cfr. G. COSTANTINO, voce *Legittimazione ad agire*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, 1990, vol. XVIII.

[16] Cfr. A.D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie*, Napoli, 2013, 86 ss.

competente dovrebbe essere quello regolato dall'art. 413 c.p.c.[17], e allora:

1.a. l'azione inibitoria dovrebbe essere proposta dinanzi alla sezione lavoro, con l'applicazione del rito camerale;

1.b. l'azione inibitoria dovrebbe essere proposta dinanzi alla sezione lavoro, con l'applicazione del rito del lavoro, nel quale innestare le regole speciali dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.;

1.c. l'azione inibitoria dovrebbe essere proposta dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, ma identificata secondo i criteri di competenza territoriale dell'art. 413 c.p.c., e trattata con le forme dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.;

1.d. l'azione inibitoria dovrebbe essere proposta dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, ma identificata secondo i criteri di competenza territoriale dell'art. 413 c.p.c., e trattata con le forme del rito del lavoro su cui innestare le regole speciali dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

2. Il foro competente dovrebbe essere sempre quello della sede dell'impresa, e allora:

2.a. l'azione di classe dovrebbe essere instaurata dinanzi al giudice del lavoro del tribunale presso cui è la sezione specializzata in materia di impresa competente;

2.a.1. il giudice del lavoro dovrebbe applicare il rito del lavoro, integrato *ad hoc* dalle norme dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.;

2.a.2. il giudice del lavoro dovrebbe applicare il rito regolato dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.;

2.b. l'azione dovrebbe essere instaurata sempre dinanzi alla sezione specializzata competente per territorio e la causa trattata comunque sempre con le forme dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

In ogni caso, né l'errore sulla competenza, alla luce dei principii generali indicati nell'art. 38 c.p.c., né l'errore sul rito dovrebbero mai pregiudicare il conseguimento di una decisione di merito.

Infatti, se erroneamente introdotta con forme diverse da quelle dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., dovrebbero trovare applicazione i principii generali espressi dalle norme in tema di mutamento di rito di cui agli art. 281 *septies* e 281 *octies*, c.p.c., agli art. 426, 427, 439 c.p.c. nonché, se del caso, dell'art. 4 d. lgs. 150/2011; anche l'art. 183 *bis* c.p.c. potrebbe costituire un indice interpretativo in questo senso.

[17] Con riferimento alle azioni per la repressione delle condotte discriminatorie, appare significativa la scelta della Cassazione di preservare il criterio di competenza speciale, dettato dall'art. 38 d.leg. 198/2006, anche nei casi in cui la domanda sia proposta con le forme ordinarie; v., infatti, Cass. 17 giugno 2021, n. 17392, secondo cui «in tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 d.leg. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.leg., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento».

Qualora, viceversa, la causa dovesse essere erroneamente introdotta con le forme del rito ex art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., non per ciò solo il processo dovrebbe chiudersi con una pronuncia in rito. Nel caso in cui a prevalere fosse la competenza della sezione specializzata e quindi si preferisse applicare, in ogni caso, dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., l'ampiezza dei poteri che gli art. 737 e ss. c.p.c. attribuiscono al collegio dovrebbe consentirgli di esercitare tutti i poteri che il giudice del lavoro si vede riconosciuti dal modello del processo di cui agli art. 413 e ss. c.p.c.

Un'ultima notazione è imposta dall'ultimo comma dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., il quale dispone che «sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

La portata precettiva parrebbe riguardare i casi in cui, *extra codicem*, il legislatore ha regolato azioni inibitorie collettive, le quali non possono considerarsi abrogate: si pensi, per la materia del lavoro, all'art. 28 st. lav., ma anche all'art. 28 d. leg. 150/2011 e al suo ampio ambito di applicazione.

Il dubbio, semmai, concerne il regime di derogabilità delle disposizioni speciali preesistenti a quella dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.: occorre chiedersi cioè se, a fronte della previsione di una inibitoria speciale, le forme dettate per la sua proposizione costituiscano l'unica via o se l'azione possa, alternativamente e a scelta dell'attore, essere proposta con le forme generali della disposizione codicistica.

Un indice interpretativo per risolvere il quesito può forse trarsi dall'ormai acquisita proponibilità dell'azione per la repressione della condotta antisindacale con le forme del processo di cognizione piena *ex* artt. 413 e ss. c.p.c.[18] e quindi dalla derogabilità del rito sommario disciplinato dall'art. 28 st. lav.

[18] Cfr., esemplificativamente, Cass. 15 novembre 2012, n. 20091.